

1637/06
Sent. n. 982/07

Rp 1637/06

Com. N. 3864/07

Rep. N. 1683/0

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Pedoja	Presidente rel.
Dott. Massimo Galli	Giudice
Dott. Bruno Casciarri	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato il 01/03/2006 da:

[REDACTED]


[REDACTED]

rappresentati e difesi

dall'avv. Paolo Polato con domicilio eletto presso lo studio dello stesso;

Contro

FRIULCASSA S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv. Roberto



Casucci e Gianni Bonotto con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo;

In punto: nullità, inefficacia, annullabilità del contratto di vendita di obbligazioni Argentina, Viatel e Versatel.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

1) ATTORI: NEL MERITO

A) IN PRINCIPALITA'

A. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza degli ordini d'acquisto delle obbligazioni (meglio descritte in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e degli artt. 26 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, d.lgvo 415/96 per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;

		DEPOSITO TITOLI 166331	nominal i	Pagato LIRE
Ordine 1	06/03/19 97	REP ARG 8,5% 05 DEM	98.000,0 0	100.836.9 65
Ordine 2	25/02/19 98	REP ARG STEP 08 DEM	215.000, 00	214.263.2 70
Ordine 3	23/04/19 98	REP ARG 8,125 08 XEU	200.000, 00	389.719.1 81
Ordine 4	28/05/19 98	REP ARG 8,125 08 XEU	3.000,00	5.874.994

		DEPOSITO TITOLI 200638		
Ordine 5	11/05/19 98	REP ARG 8,125 08 XEU	12.000,0 0	23.351.49 4
		DEPOSITO TITOLI 201718		
Ordine 6	07/07/19 98	ARG FRN 7/05 ITL	85.000.0 00	85.035.21 1
Ordine 7	26/04/19 99	REP ARG FRN 2005 ITL	50.000.0 00	44.171.64 2
Ordine 8	16/06/19 99	REP ARG STEP 08 DEM	35.000,0 0	34.536.99 7
Ordine 9	02/04/20 01	REP ARG FRN 2005 ITL	25.000.0 00	22.001.22 2
Ordine 10	25/08/20 00	VIATEL 12,75 2008 EU	60.000,0 0	86.593.09 7
Ordine 11	25/08/20 00	VERSATEL 11,25 EUR	50.000,0 0	90.145.67 4
		INVESTITO		1.096.529. 747

B. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommanti complessivamente ad € 566.310,35 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore di parte attorea per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa.

B) IN SUBORDINE

Accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al d.lgvo 415/96; T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti

attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 566.310,35 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

C) IN OGNI CASO

Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

2) IN VIA ISTRUTTORIA

1. Ammettere C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sui depositi titoli allo stesso intestati, con formulazione del seguente quesito: *"Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dall'odierno attore sul suo portafoglio a seguito*



dell'operazione di compravendita delle obbligazioni di cui è causa posta in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; determini inoltre il grado di rischio dell'investimento all'atto della sottoscrizione degli acquisti e la prevedibilità del default alla medesima epoca".

2. Si offrono in produzione i seguenti documenti:
1. fissati bollati acquisto obbligazioni Argentina e Viatel;
 2. fissato bollato acquisto e vendita obbligazione Versatel;
 3. ordini d'acquisto obbligazioni;
 4. situazione finanziaria al 14/01/1997;
 5. lettera [REDACTED] 31/01/2005;
 6. risposta di Friulcassa 08/04/2005;
 7. lettera [REDACTED] 03/05/2005;
 8. risposta di Friulcassa 05/05/2005;
 9. lettera [REDACTED] 27/06/2005;
 10. risposta di Friulcassa 07/07/2005;
 11. risposta di Friulcassa 23/09/2005;
 12. lettera [REDACTED] 11/10/2005;
 13. risposta di Friulcassa 19/10/2005;
 14. lettera [REDACTED] 02/11/2005;
 15. risposta di Friulcassa 16/11/2005;
 16. Estratto di Standard's & Poor relativo ai rating di alcuni paesi emergenti;
 17. Estratti dal Documento ufficiale di offerta Pubblica



Di Scambio Volontaria dello stato Argentina;

18. prospetto negoziazione obbligazione Argentina.

CONVENUTA: In via principale:

Respingersi le domande avverse per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione, disporsi la restituzione dei titoli alla Friulcassa S.p.A. Cassa di Risparmio Regionale, oltre a ridursi la condanna di risarcimento in favore degli attori al minor importo ritenuto di giustizia in ragione e per effetto di quanto esposto ed eccetto in atti e, comunque, ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 01\03\2006 gli attori convenivano in giudizio la Banca Friulcassa S.p.A. [di seguito Banca] per accertare e far dichiarare la nullità\inefficacia\ annullabilità del contratto di vendita dei titoli Argentina, Viatel e Versatel e acquistati presso la Filiale di Treviso della Banca.

Esponavano gli attori di aver acquistato con ben 11 ordini tra il



06\03\1997 ed il 25\08\2000 titoli Argentina, Viatel e Versatel per complessivi € 566.310,35=per un controvalore complessivo di € 51.000,00=, di cui chiedevano la restituzione; in subordine chiedevano la condanna della Banca al risarcimento del danno complessivo di € 566.310,35=, giacché successivamente i titoli Argentina, Viatel e Versatel venivano dichiarati in default. La banca in particolare in violazione degli artt.17 D.L.vo n.415\1996 e 21 D.L.vo n.58\1998 non avrebbe fornito informazioni sui rischi delle operazioni su titoli Argentina, Viatel e Versatel; inoltre alcuni degli ordini di acquisto erano privi di forma scritta e per ciò solo nulli.

La Banca convenuta notificava all'attore in data 08\05\2006 comparsa di costituzione e risposta, senza concedere il termine di cui all'art. 4 II comma D.Lvo 5\03 per repliche; gli attori a loro volta presentavano istanza di fissazione dell'udienza a norma dell'art. 8 comma II lett. c D.Lvo 5\03 in data 16\05\2006, notificata in data 15\05\2006.

Nel merito la società convenuta eccepiva che all'epoca del loro acquisto i titoli Argentina non presentavano alcun rischio, mentre per i titoli Viatel e Versatel i clienti avevano sottoscritto la clausola di non adeguatezza dell'operazione, mentre risultava irrilevante la mancanza di forma scritta di alcuni ordini in quanto il loro acquisto risultava ammesso dallo stesso [REDACTED] con missiva 31\01\2005 e l'incasso delle relative cedole costitutiva incontestabile consapevolezza del possesso dei titoli.



A seguito della notifica da parte degli attori e del successivo deposito in data 16\05\2006 dell'istanza di fissazione di udienza, la causa va ora rimessa alla decisione del Collegio.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio sotto il profilo istruttorio che la consulenza tecnica richiesta dagli attori risulta irrilevante ai fini della decisione, che può essere assunta sulla base delle prove documentali in atti, attesa da un lato l'assorbente mancata prova scritta di alcuni ordini e d'altro lato la sottoscrizione da parte degli attori della clausola di inadeguatezza per altri ordini.

Quanto alla eccepta mancanza di forma scritta degli ordini 25\02\1998, 23\04\1998, 28\05\1998 – la cui sottoscrizione è stata disconosciuta senza che la Banca abbia richiesto la sua verifica - e 07\07\1998, la stessa mancanza ne comporta la nullità.

Invero per questo motivo assorbente va affermata la nullità degli ordini di acquisto dei titoli in esame con obbligo restitutorio in favore degli attori delle somme investite.

Infatti ritiene il Collegio che sia l'art.18 D.L.vo 25\07\1996 n.415 – modificativo dell'art.6 L.n.1\1991 – sia il successivo art.23 c.1 T.U.F. impongano la forma scritta a pena di nullità non solo del contratto cd. quadro con il quale viene regolato il rapporto di mandato intercorrente tra cliente e Banca per la trasmissione degli ordini di borsa (com'era

da intendersi nell'originaria previsione dell'art.6 L. n.1\1991), ma anche ai singoli ordini esecutivi del mandato; ciò risulta sia dalla dizione generica della nuova normativa che fa riferimento "*ai contratti relativi ai servizi previsti dal presente decreto*" (art.18 1996\415) e "*ai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento*"(art.23 T.U.F.), sia dalla ratio della normativa posta a tutela dei risparmiatori e cioè dell'esigenza di assicurare la massima certezza circa l'operato degli intermediari e di salvaguardare la trasparenza nei rapporti con i consumatori. Tali esigenze non possono non riguardare non solo i contratti quadro ma anche i singoli ordini.

L'art.23 cit. ricollega poi la sanzione della nullità non solo al mancato rispetto della forma scritta, ma più in generale alle "*forme prescritte*" e cioè anche le altre forme previste dal Regolamento Consob (ordine telefonico registrato e ordine *on line* conservato negli archivi informatici) e che si riferiscono espressamente ai singoli ordini di borsa.

La mancanza di forma scritta non può essere poi sanata dalla mancata contestazione degli estratti conto inviati ai clienti, né dalla pretesa confessione stragiudiziale di uno dei clienti medesimi.

Infine la possibilità per la Banca ai sensi dell'art.69 Reg. Consob n.11522\98 di distruggere i supporti documentali degli eventuali ordini telefonici non può incidere in alcun modo sulla carenza di prova in questo giudizio in quanto la Banca era facoltizzata ma non obbligata a distruggere i supporti documentali.



Quanto agli ordini 06\03\1997, 11\05\1998, 26\04\1999, 16\06\1999, 02\04\2001, 25\08\2000 e 25\08\2000 (questi ultimi per i titoli Viatel eVersatel) la Banca ha documentato di aver ricevuto ordine scritto.

Ne consegue che sotto il profilo dei requisiti formali la domanda relativa alla nullità di detti ordini risulta infondata.

Avendo poi gli attori dichiarato, come documentato dalla Banca, una propensione al rischio "alta" ed avendo ricevuto tempestivamente il documento sui rischi generali degli investimenti nessuna carenza informativa risulta in atti; considerato che per gli acquisti di titoli Viatel e Versatel risulta riportata la dizione di "inadeguatezza dell'investimento" –documentalmente provato è che sia stata fornita la necessaria informazione sugli investimenti comunque ordinati.

Ne consegue che la Banca andrà condannata alla restituzione delle somme addebitate agli attori in relazione agli ordini n.2, 3,4, e 6 dell'atto di citazione di cui è causa, detratte le cedole medio – tempore incassate e documentate per € 56.246,68=.

Sulle somme oggetto di restituzione decorreranno gli interessi legali dalla data degli ordini, trattandosi di debito di valuta e dovendosi escludere ex art. 2033 CC. la buona fede della Banca.

L'attrice non ha al contrario chiesto e provato il danno ex art. 1224 CC.

Si precisa che la convenuta ha svolto, seppure in via subordinata, domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli e pertanto gli attori dovranno essere condannati a detta restituzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: dichiara la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina del 25\02\1998, del 23\04\1998, del 28\05\1998, del 07\07\1998 e del 16\06\1999;

condanna conseguentemente la convenuta a corrispondere agli attori la somma di € 302.635,43= (pari ad € 358.882,11= meno € 56.246,68=), cui debbono aggiungersi gli interessi legali dai singoli ordini al saldo definitivo, oltre la somma di Euro 14.000,00= più CPA e IVA a titolo di rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza.

Condanna gli attori a restituire alla convenuta i titoli medesimi.

Treviso, li 18\05\ 2007

IL PRESIDENTE EST.

IL CANCELLIERE (C-2)
Don.  SANANGELO

Depositato in Cancelleria
il 6 GIU. 2007
IL CANCELLIERE


Fatte comunicazioni il 6 GIU. 2007
Il Cancelliere
